



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"

Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57968301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI CURRICULARI TEORICO-PRATICI PRESSO AZIENDE/ENTI

tra

Società Umanitaria – Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria, con sede centrale a Milano in via *Daverio 7* – CAP 20122 - Tel.: 02/5796831 – P.IVA 01076300159, nella persona del rappresentante legale, **Presidente Alberto Jannuzzelli**

e

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE R. FISCALE (di seguito denominato/a **BNCF**)
con sede a **FIRENZE** in Via/Piazza **DEI CANALIGGIOLI**
n° **1** Cap **50122** Tel.: **055.24919.1** Email **BNC-FI@CULTURA.GOV.IT**
referente tirocinio: **OLIVIA MONTARINI**
Sito Internet: **HTTPS://WWW.BNCF.FIRENZE.SBA.CI-PIVA.CI.FI/80020530481**
nella persona del rappresentante legale di **ANNA LUCARELLA** nato/a a
ANCONA il **22.11.1959**

ART.1

Con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio curriculare pratico a studenti frequentanti gli Executive Master erogati dalla **Società Umanitaria – Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria**, istituita con decreto ministeriale del 30/09/2005. Avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà lavorative al fine di completare il percorso formativo dei tirocinanti.

ART.2

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso **BNCF** (soggetto ospitante) è svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* della **Società Umanitaria – Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria**. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente in cui viene inserito mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione strutturale del Soggetto ospitante e l'osservazione e l'eventuale partecipazione alle fasi di lavoro, nonché rilasciare, a richiesta dell'interessato, una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

ART.3

Il rapporto di tirocinio, concepito all'interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante il periodo di *tirocinio*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante e adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi lavorativi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio curriculare*.



SOCIETÀ UMANITARIA

Sede Legale: c.f. 01076300159 | 20122 Milano, via Daverio 7



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "P. M. Loria"


Decreto Ministeriale 30.09.2005

via F. Daverio, 7 | 20122 Milano

Tel. +39 02 57966301 Fax +39 02 5511846

ssml.pmloria@umanitaria.it

www.umanitaria.it



ART.4

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel *curriculum* del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice.

ART.5

La Società Umanitaria - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria provvederà all'assicurazione del tirocinante interessato sia relativamente alla responsabilità civile nei danni contro terzi sia nel caso di infortuni, secondo quanto stipulato nella Polizza assicurativa della Società Umanitaria - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. Loria. In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione.

ART.6

..... B.N.C.F...... (indicare soggetto ospitante) si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio curriculare (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel precedente art.5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.


ART.7

La presente convenzione ha la validità di 1 Anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata facilmente di anno in anno salvo disdetta da una delle due parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 02/11/2023.....

La Direzione
Società Umanitaria - Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici P.M. Loria



Il Rappresentante Legale

Per il Direttore Generale avvocato
dott.ssa Anna Lucarelli



SOCIETÀ UMANITARIA

Sede Legale: c.f. 01076300159 | 20122 Milano, via Daverio 7